

Pubblicato il 25/10/2019

N. 05647/2019 REG.PROV.PRES.

N. 08051/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8051 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Raffaella Abbate, Maria Alfieri, Giovanni Aliberti, Francesca Alparone, Carmela Amorese, Elvira Anania, Filippa Antinoro, Maria Letizia Rosa Barbaro, Francesca Barbuscio, Domenica Barilaro, Umberto Bartolotta, Carla Boiano, Elisa Bonomo, Bernardetta Bottino, Mariangela Buchicchio, Carmen Calipari, Amelia Cama, Piera Daniela Cammarata, Silvana Cannavò, Nunziatina Cappelli, Simona Carbone, Stefania Letizia Caridi, Alessandra Agata Caruso, Domenica Castagna, Maria Cristina Catalano, Serafina Cavaliere, Rosa Cavallaro, Eleonora Centrone, Alessandra Cerritelli, Amelia Ciabrone, Aureliana Cinelli, Annamaria Colaminè, Petronilla Colella, Donatella Collalti, Nicolina Colurso, Enza Coppola, Maria Cristina Cricchio, Marinella Cristadoro, Maria Rosaria De Angelis, Francesca De

Bernardo, Annamaria De Gaetano, Gabriella De Gaetano, Lucia Antonella De Renzo, Sara De Sisto, Ivana Di Bernardo, Rosalba Di Biase, Olga Di Capua, Anna Maria Di Giovine, Simona Di Maio, Carmela Di Salvo, Salvatore D'Onofrio, Antonella Evangelista, Maria Felice, Giuseppina Ferone, Daniela Concetta Pia Ferrucci, Vittorio Forgione, Carmelina Fucci, Francesca Furco, Teresa Fusto, Rossella Giannubilo, Luigia Gravino, Consolata Grillo, Paola Grisafi, Pina Guidone, Pasquale Iadaresta, Daniela Iandolo, Fausto Iaria, Delia Inguaggiato, Marianna Iuliani, Gaetano Massimiliano La Marca, Nella L'Abbate, Erika Laganà, Giusi Lauria, Antonio Leo Virisario, Michele Leone, Silvia Lepore, Simonetta Loni, Nunzio Lops, Ester Lupoli, Antonella Macciocca, Bina Rosa Madeo, Elisabetta Mainieri, Anna Malafrente, Rosita Mancini, Rosanna Maria Marchese, Simona Marino, Anna Maria Martino, Valeria Masala, Giuseppina Matrone, Gemma Menduto, Monia Miglionico, Concetta Milazzo, Emilia Milazzo, Gaetano Morreale, Carmelo Morreale, Anna Napolitano, Annalisa Nembrotte Menna, Antonietta Novario, Manuela Nuvoloni, Mara Oliveto, Francesco Palmisano, Maria Francesca Pellegrino, Italo Pendenza, Agata Pensabene, Tiziana Petrella, Nadia Petrella, Cristina Picciano, Giuseppina Pinelli, Santa Pirruccio, Irene Piscitello, Caterina Policaro, Vincenza Polimeni, Maria Provenzano, Luigi Renga, Maria Luisa Rinaldi, Chiara Robbiano, Rosanna Romano, Annalisa Ronzino, Vincenzo Russo, Antonietta Saggese, Maria Lucrezia Saletta, Anna Lucia Filomena Santilli, Carmela Serpico, Katuscia Sesto, Anna Silvestro, Sebastiano Massimo Spataro, Paola Spedale, Piera Surdi, Simona Cesira Tassone, Monica Tomarchio, Maria Tomei, Francesca Trocchia, Antonella Trombetta, Giuseppe Trunfio, Valentina Tumminello, Sara Vargiu, Sandra Veramessa, Antonia Maria Viggiani, Maria Concetta Zara, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Usr Lazio, Usr Abruzzo, Usr Basilicata, Usr Calabria, Usr Campania, Usr Emilia Romagna, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Liguria, Usr Lombardia, Usr Marche, Usr Molise, Usr Piemonte, Usr Puglia, Usr Sicilia, Usr Sardegna, Usr Toscana, Usr Umbria, Usr Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Alessandria, Ambito Territoriale Provinciale di Ancona, Ambito Territoriale Provinciale di Arezzo, Ambito Territoriale Provinciale di Avellino, Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Ambito Territoriale Provinciale di Belluno, Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso, Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Catania, Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone, Ambito Territoriale Provinciale di Grosseto, Ambito Territoriale Provinciale di L'Aquila, Ambito Territoriale Provinciale di Lodi, Ambito Territoriale Provinciale di Macera, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Milano, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Novara, Ambito Territoriale Provinciale di Padova, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Parma, Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro-Urbino, Ambito Territoriale Provinciale di Pescara, Ambito Territoriale Provinciale di Pistoia, Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, Ambito Territoriale Provinciale di Rimini, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Rovigo, Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa, Ambito Territoriale Provinciale di Taranto,

Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Trapani, Ambito Territoriale Provinciale di Udine, Ambito Territoriale Provinciale di Verona, Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza non costituiti in giudizio; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

A. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per “l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022”, nella parte in cui, all'art. 1 pur prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analogo possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle

graduatorie ad esaurimento;

B. dell'art. 9, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato "Modalità di presentazione

delle domande" nella parte in cui stabilisce che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2019 (prorogata poi al 20 maggio 2019 in virtù di nota MIUR prot. N. 22678 del 14.05.2019) esclusivamente con modalità telematica, laddove, ai commi 4 lettera a) e b) e 5 stabilisce che "[...] Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di

riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in

precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione

dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull' home

page del sito internet di questo Ministero [...] Inserimento della domanda via web.

Detta

operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella

sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul

sito internet del Ministero [...] Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di

cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna

certificazione”; nonché dell'art. 10, del D.M. n. 374/2019, rubricato “Regolarizzazioni

e esclusioni”, laddove, al comma 2, lettera b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione

(...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5

[...];

C. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “Graduatorie d'istituto” nella parte in cui ai commi 1 e 2 nel prevedere “[...] Con il presente decreto

sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020,

2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del

decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.

[...] Hanno

titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di

concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma

4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131”, non contempla analoga

possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria d'istituitoai

ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato

all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura

concorsuale, nelle graduatorie d'istituto di I fascia, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).

D. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato "Graduatorie d'istituto" nella parte in cui al comma 5 lettera a) e b) nel prevedere "La domanda di

inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via

telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale interessato; tale

operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica,

qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le

procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via

web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero;

b) inserimento

della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019

(entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web -

inserimento", presente sul sito internet del Ministero stabilisce che la domanda deve essere

presentata esclusivamente con modalità telematica.

. del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n.

235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle

graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di

una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.

B. di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero IN VIA SUBORDINATA, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in calce al ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei soggetti inseriti nelle contestate graduatorie.

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle predette graduatorie.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2019.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO